

Ordinanza n. 483  
 Registro generale n. 20100/2010  
 Udienza pubblica 30.3.2012

125 18 / 12

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**sesta sezione penale**

*composta dai signori*

Antonio S.	AGRO'	<i>presidente</i>
Arturo	CORTESE	<i>consigliere</i>
Francesco	IPPOLITO	"
Vincenzo	ROTUNDO	"
Giacomo	PAOLONI	"

*ha pronunciato la seguente*

**ORDINANZA**

*sui ricorsi proposti da*

**BELL'ARTE Giovanni**  
**D'ANTONE Giuseppe**  
**MICHELI Stefania**  
**RAPISARDA Salvatore**  
**PAPPALARDO Massimo**

*contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, emessa il 29.12.2009;*

- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, F.M. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il Pappalardo e per il rigetto dei ricorsi degli altri imputati;
- udito i difensori avv. C. Cali, per il Pappalardo, e avv. E. Trantino per gli altri ricorrenti;

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. La Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 1° giugno 2006, con cui il Tribunale della città aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, Massimo Pappalardo, vice ispettore della Polizia di Stato, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato di concussione continuata (commesso in Catania fino al luglio 1998) e aveva dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.), commesso in Catania il 27 giugno 1998, così derubricata l'originaria imputazione del delitto di incendio (art. 423 cod. pen).

Con la decisione sopra indicata, inoltre, la Corte territoriale - in riforma della sentenza di condanna emessa il 23 febbraio 2005, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei poliziotti Giovanni BELL'ARTE, Giuseppe D'ANTONE, Stefania MICHELI e Salvatore RAPISARDA per estinzione, a seguito di intervenuta prescrizione, del reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.), commesso in Catania il 27 giugno 1998, così derubricata l'originaria imputazione del delitto di incendio (art. 423 cod. pen.).

I due procedimenti, celebrati separatamente in primo grado, furono riuniti in appello per connessione oggettiva e soggettiva.

2. Contro la sentenza ricorrono, con separati atti l'avv. Carmelo Cali, difensore del Pappalardo, e l'avv. Enrico Trantino, difensore degli altri quattro imputati.

Il primo deduce, ex art. 601.1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio di motivazione della sentenza, con riferimento alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da Ouled Fougra Mohamed Ali ed utilizzate dai giudici del merito.

Il secondo deduce inosservanza degli artt. 129 e 530.2 cod. proc. pen., assumendo che la Corte territoriale aveva l'obbligo di assolvere gli imputati nel merito, anche in presenza della causa estintiva del reato; in subordine, chiede di sollevare <<questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen, nella parte in cui, maturata la causa estintiva, limiterebbe il proscioglimento nel merito al solo caso di evidenza di non colpevolezza, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76, 77, 111, 112 e 117 Cost. e, per i riflessi costituzionali che comporta, con l'art. 6 CEDU e l'art. 2 n. 11 legge n. 81/87>>.

3. Il difensore del Pappalardo rileva, allegando al ricorso copia del verbale d'udienza, che la difesa aveva richiesto - e ottenuto dal giudice - l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'escussione del teste Ouled Fougra Mohamed Ali; dopo avere appreso dell'impossibilità di sentire il teste, non reperito, la difesa aveva richiesto di procedere nelle forme del rito ordinario. Si precisa in ricorso che, "a seguito del rigetto di tale richiesta, la difesa anticipò al Tribunale l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Ouled ai sensi dell'art. 512 c.p.p".

Il ricorrente ripropone la deduzione di tale inutilizzabilità, reiterando anche la doglianza, già oggetto dell'appello, sul rigetto della richiesta di rito ordinario, stante l'impossibilità di realizzare la condizione a cui era stato subordinata la richiesta di rito abbreviato.

La Corte d'appello ha rigettato tutti i motivi dedotti dall'appellante, tra l'altro rilevando l'infondatezza della "censura della difesa circa il giudizio abbreviato che invece è stato correttamente esperito - dopo la richiesta di parte - anche senza il verificarsi dell'assunzione del teste Oiled, perché la richiesta non veniva espressamente revocata dalla parte sebbene divenuta nota la non esperibilità dell'esame del teste".

4. Ritiene il Collegio che, per la soluzione delle questioni poste dal ricorso del Pappalardo, è necessario previamente decidere se è irrevocabile il provvedimento di ammissione a giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria anche nel caso in cui la condizione cui il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile e l'imputato non reiteri la richiesta di rito abbreviato incondizionato (ovvero rinunci al rito abbreviato e richieda il rito ordinario) .

4. Sulla questione non sembrano esserci precedenti in termini, avendo la Corte avuto occasione di affrontare il problema ex parte iudicis, affermando l'illegittimità (e in taluni casi l'abnormità) del potere del giudice di revocare il procedimento di ammissione al rito abbreviato, condizionato ad integrazione probatoria, per l'impossibilità di esperire la prova.

Nella giurisprudenza della Corte appare pacifica l'affermazione che, una volta ammesso il giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, il giudice non ha il potere di revocare l'ordinanza d'ammissione solo perché l'integrazione probatoria non può avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte (nella specie, la condizione era rappresentata dall'esame di un teste che non si era potuto reperire). (Sez. 1, n. 13544 del 22/01/2009, Xie, Rv. 243130).

In tale filone giurisprudenziale, emerge tuttavia un orientamento negativo di portata generale sulla possibilità di revoca del rito abbreviato condizionato, "fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 441 bis c.p.p., qualificabili come fattispecie di diritto potestativo dell'imputato, essendo riconosciuta esclusivamente all'imputato, in presenza dei presupposti fissati dalla legge, la facoltà di revocare la richiesta di ammissione al giudizio semplificato in precedenza formulata" (Cass. Sez. 1, n. 33965 del 17/06/2004 Rv. 228707, Gurliaccio; n. 21168 del 28/03/2007, Rv. 237081, Argese; n. 9921 del 12/11/2009, Rv. 246326, Majouri).

In una sola pronuncia, in tema di abnormità del provvedimento del giudice che, con risoluzione unilaterale, revoca il precedente provvedimento di ammissione del rito condizionato ad integrazione probatoria, sembra prospettarsi implicitamente la possibilità di revoca su richiesta o con il consenso dell'imputato (Sez. 1, n. 17317 del 11/03/2004, Rv. 228652, Pawlak).

Analoga deduzione può trarsi dalle argomentazioni utilizzate in altra decisione (Sez. 2, n. 15117 del 02/04/2007, Rv. 236391, Polverino), che nega al giudice che ha ammesso il giudizio abbreviato condizionato di revocare l'ordinanza di ammissione, indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà dell'imputato, pur nel caso in cui l'integrazione probatoria non possa avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte: "non è ... possibile supporre che il giudice, una volta ammesso il rito alternativo, lo possa revocare indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà dell'imputato".

6. Osserva il Collegio che l'irrevocabilità del provvedimento d'ammissione del rito abbreviato condizionato, ad eccezione dei casi disciplinati di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen., non sia condivisibile, non potendosi prescindere dalla volontà inequivoca dell'imputato per l'ammissibilità (e la prosecuzione) del rito alternativo previsto dagli artt. 438 e ss. cod. proc. pen.

E ciò sia per il fondamento costituzionale del rito abbreviato (art. 111 comma 5 Cost., che fa espresso riferimento al consenso dell'imputato per la formazione della prova senza contraddittorio, salvi casi eccezionali o patologici), sia per la compatibilità con i principi della CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti umani, che ha legittimato "la peculiarità del giudizio abbreviato previsto dall'ordinamento italiano", sulla base della spontanea e inequivoca rinuncia dell'imputato a talune garanzie processuali (pubblicità, possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testimoni) a fronte di innegabili vantaggi (sconto di pena, divieto di appello del PM avverso le sentenze di condanna che non modificano la qualificazione giuridica del reato).

Orbene, con la richiesta di giudizio abbreviato, condizionato ad acquisizione probatoria, l'imputato esprime una chiara volontà di subordinare la sua richiesta all'espletamento di una prova.

Tale subordinazione ha carattere essenziale. La mancata realizzazione di essa, salvo che ciò non sia addebitabile allo stesso imputato, non consente al giudice di procedere nel rito abbreviato senza una richiesta ovvero un comportamento concludente dello stesso imputato.

Un diversa conclusione non è molto lontana dalla situazione severamente rimarcata dalla Corte di Strasburgo, che ha sottolineato come "un imputato deve potersi aspettare che lo Stato agisca in buona fede e tenga debitamente conto delle scelte processuali della difesa, utilizzando le possibilità offerte dalla legge" (Corte EDU, 10249/03 del 17/09/2009 Scoppola c/ Italia).

7. Nel caso non vi è stata né richiesta, né comportamento concludente da cui far emergere una volontà inequivoca della parte, la quale anzi, conosciuta l'impossibilità di sentire il teste, aveva richiesto che si procedesse con rito ordinario.

8. Poiché la separazione dei procedimenti appare inopportuna per esigenze di economia processuale ed organizzativa (anche in relazione al fatto che nel procedimento a carico dei ricorrenti diversi dal Pappalardo è già intervenuta la prescrizione), ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere rimessi alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen., in quanto la questione di diritto sottoposta al suo esame può dare luogo a contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte rimette i ricorsi alle Sezioni unite.

Roma 30 marzo 2012  
Il consigliere estensore

F. Ippolito

Il Presidente

A. Scudro

